

Decreto 23 settembre 1998 n.91

REPUBBLICA DI SAN MARINO

ESAMI CONCLUSIVI DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO QUINQUENNALI NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE.

Noi Capitani Reggenti
La Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art. 28 della Legge 12 febbraio 1998 n.21;
Vista la Delibera del Congresso di Stato n.51 del 21 settembre 1998;
Valendo Ci delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1
(Finalità e contenuto)

Gli indirizzi di studio di durata quinquennale attivati nella scuola secondaria superiore, si concludono, in un'unica sessione, con un esame che ha come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri dell'indirizzo, per evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite.

L'esame si svolge sugli argomenti attinenti ai programmi ed al lavoro didattico degli insegnamenti dell'ultimo anno per i quali non è prevista la possibilità di esonero.

L'esame comprende tre prove scritte ed un colloquio.

Art. 2
(Ammissione)

All'esame sono ammessi gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso del rispettivo indirizzo della scuola secondaria superiore e siano stati valutati in sede di scrutinio finale.

Possono sostenere l'esame del corrispondente indirizzo, nella sessione dello stesso anno, gli alunni della scuola secondaria superiore che, nello scrutinio finale per la promozione alla quinta classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia per la quale non è prevista la possibilità di esonero.

I candidati esterni possono essere ammessi all'esame, tenendo conto degli studi seguiti o del possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria superiore, alle seguenti condizioni:

- a. siano cittadini sammarinesi o residenti nella Repubblica di San Marino;
- b. abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare in corso, il diciannovesimo anno di età;
- c. abbiano superato, qualora non siano in possesso di promozione all'ultima classe, un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studio dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe collegata alla sottocommissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il candidato è ammesso all'esame conclusivo se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto durante l'esame preliminare. Il superamento dell'esame preliminare vale in ogni caso come idoneità all'ultima classe.

Art.
(Prove scritte)

La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di scritti di vario tipo, a scelta del candidato, tra più proposte.

La seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti l'indirizzo di studio per le quali sono previste verifiche scritte.

La materia oggetto della seconda prova scritta è stabilita, per ciascun indirizzo, mediante decreto reggenziale da emanare entro il 20 aprile di ciascun anno.

La terza prova scritta, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie d'esame dell'ultimo anno dell'indirizzo e consiste

nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, nella risoluzione di esercizi, di problemi o di casi pratici o nello sviluppo di progetti.

Art. 4
(Colloquio)

Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

Il colloquio tende ad accertare la capacità di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti e a mettere in luce la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione.

Art. 5
(Commissione d'esame)

La commissione d'esame è nominata dal Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione entro il mese di aprile di ogni anno, su proposta del preside della scuola secondaria superiore.

Compongono la commissione d'esame gli insegnanti delle materie d'esame del quinto anno, di tutti gli indirizzi, in qualità di commissari, e il preside in qualità di presidente.

La commissione d'esame si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi dell'ultimo anno, costituita ciascuna dagli insegnanti delle materie d'esame di quella classe. In ogni sottocommissione, uno dei commissari, su indicazione del presidente, assume la funzione di vicepresidente.

Per la correzione delle prove scritte nonché per l'espletamento del colloquio la sottocommissione può operare per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera sottocommissione a maggioranza assoluta.

Il presidente vigila, coordinandole, su tutte le operazioni d'esame, in particolare sui lavori delle sottocommissioni, assicurando la sua presenza, ove lo ritenga necessario ed opportuno, nelle stesse sottocommissioni anche quando queste operano per aree disciplinari. In particolare, fissa il calendario degli impegni avvalendosi, all'occorrenza, dell'ausilio dei vicepresidenti.

Ogni vicepresidente, in collaborazione col presidente, vigila sui lavori della sottocommissione di cui fa parte e li coordina assicurando la sua presenza, ove necessario, anche in quelle fasi in cui i commissari operano per aree disciplinari.

Art. 6
(Predisposizione delle prove scritte)

La commissione d'esame, potendo operare in alcune fasi anche per sottocommissioni e per aree disciplinari, nella mattina dello stesso giorno in cui ha luogo ciascuna prova scritta, ne predispone, indirizzo per indirizzo, il testo e ne fissa la durata, che non può essere comunque inferiore a 4 ore a partire dal momento della distribuzione e della lettura del testo ai candidati.

Art. 7
(Valutazione)

A conclusione dell'esame, ogni sottocommissione, presieduta dal presidente, assegna a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, addizionando i punti attribuiti alle prove scritte, i punti attribuiti al colloquio ed i punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

La sottocommissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti.

Fermo restando il punteggio massimo di 100, la sottocommissione può motivatamente attribuire altri punti, fino ad un massimo di 5, qualora il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nella prova d'esame di almeno 70 punti.

Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100.

L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui.

Art. 8

(Credito scolastico)

Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni scolastici della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli studi denominato credito scolastico.

Tale credito non può essere complessivamente superiore a 20 punti.

Il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico dovrà essere stabilito sulla base di criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione, nell'ultimo anno, a compensazione di situazioni di svantaggio riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno, che possano considerarsi pienamente superate.

Per gli anni 1998/99 e 1999/2000 il credito scolastico viene attribuito, fermo restando il limite dei 20 punti, rispettivamente per l'ultimo e per gli ultimi due anni scolastici, tenendo conto del curriculum dell'ultimo triennio.

Il credito scolastico per gli alunni di cui al secondo comma dell'art. 2, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso.

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla sottocommissione d'esame sulla base della documentazione del curriculum e dei risultati delle prove preliminari.

Art. 9
(Ratifica)

Al termine dei lavori delle sottocommissioni, si riunisce la commissione presieduta dal presidente per la ratifica dei voti e dei verbali.

Successivamente alla ratifica, l'esito degli esami è pubblicato nell'albo della scuola.

Art. 10
(Prove e sessioni suppletive)

Il candidato che, per comprovati motivi, non possa sostenere esami nel giorno indicato nei calendari, deve tempestivamente darne comunicazione motivata al presidente che provvederà a far effettuare una prova suppletiva.

Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per comprovati e giustificati motivi, sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 11
(Norme finali)

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 28 della legge 12 febbraio 1998 n.21, in vista del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore di cui all'art. 6 della stessa legge, la presente normativa è introdotta in via sperimentale per la durata di 3 anni scolastici a partire dall'anno 1998/99.

Ulteriori specificazioni della presente normativa potranno essere adottate secondo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 28 della legge 12 febbraio 1998 n.21, sentita la presidenza della scuola secondaria superiore, nel rispetto delle norme generali del presente Decreto.

Sono abrogate le norme in contrasto con il presente Decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 settembre 1998/1698 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alberto Cecchetti - Loris Francini

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio Lazzaro Volpinari